

QUESITI – aggiornamento alla data del 13 maggio 2014

Quesito n° 1

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere se è possibile partecipare alla gara in forma singola subappaltando al 100% la categoria OS32. Precisiamo che siamo in possesso di OG1 II, OS28 II e OS30II.

Risposta n° 1

Si può essere subappaltata ala 100%;

Motivazione:

Essendo il Bando e Disciplinare di gara pubblicato il 23/04/2014 si formulano le seguenti motivazioni di risposta al quesito:

Il Decreto Legge n. 151/2013, nell'ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.

La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l'allegato A, aveva eliminato sia l'obbligo di subappalto che di creazione di un'ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate.

La norma cessa di avere ogni validità.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) - l'aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) - ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall'appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.

Pertanto, l'eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell'obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette "superspecializzate", l'annullamento dell'articolo 107, comma 2 ha comportato il momentaneo "congelamento" dell'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere l'appalto pubblico sia il possesso dell'adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si è ravvisata la necessità di indicare comunque nel bando di gara anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito n° 2

Si chiede se per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della categoria OG1 IN CLASSE IV[^], senza costituire l'ATI PER LA CAT. OS32.

Risposta n° 2

Si è sufficiente.

Motivazione:

Essendo il Bando e Disciplinare di gara pubblicato il 23/04/2014 si formulano le seguenti motivazioni di risposta al quesito:

Il Decreto Legge n. 151/2013, nell'ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.

La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l'allegato A, aveva eliminato sia l'obbligo di subappalto che di creazione di un'ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate.

La norma cessa di avere ogni validità.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) - l'aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) - ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall'appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.

Pertanto, l'eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell'obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette "superspecializzate", l'annullamento dell'articolo 107, comma 2 ha comportato il momentaneo "congelamento" dell'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere l'appalto pubblico sia il possesso dell'adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si è ravvisata la necessità di indicare comunque nel bando di gara anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito n° 3

Le categorie OS32-OS28-OS30 sono completamente scorporabili/subappaltabili?

Risposta n° 3

Si.

Motivazione:

Essendo il Bando e Disciplinare di gara pubblicato il 23/04/2014 si formulano le seguenti motivazioni di risposta al quesito:

Il Decreto Legge n. 151/2013, nell'ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.

La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l'allegato A, aveva eliminato sia l'obbligo di subappalto che di creazione di un'ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate.

La norma cessa di avere ogni validità.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) - l'aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) - ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall'appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.

Pertanto, l'eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell'obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette "superspecializzate", l'annullamento dell'articolo 107, comma 2 ha comportato il momentaneo "congelamento" dell'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere l'appalto pubblico sia il possesso dell'adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si è ravvisata la necessità di indicare comunque nel bando di gara anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito n° 4

Siamo in possesso di una SOA per cat og1 V[^] e os32 II[^], possiamo partecipare indicando come subappaltabili al 100% le lavorazioni nelle categorie soa os30 e os28 che non sono in nostro possesso e che sono singolarmente inferiori al 15% dell'importo base d'asta?

Risposta n° 4

Si.

Motivazione:

Essendo il Bando e Disciplinare di gara pubblicato il 23/04/2014 si formulano le seguenti motivazioni di risposta al quesito:

Il Decreto Legge n. 151/2013, nell'ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, a partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.

La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l'allegato A, aveva eliminato sia l'obbligo di subappalto che di creazione di un'ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate.

La norma cessa di avere ogni validità.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) - l'aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare.

Con la soppressione del comma 2 del DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) - ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall'appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.

Pertanto, l'eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell'obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.

Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette "superspecializzate", l'annullamento dell'articolo 107, comma 2 ha comportato il momentaneo "congelamento" dell'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama.

Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere l'appalto pubblico sia il possesso dell'adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si è ravvisata la necessità di indicare comunque nel bando di gara anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito n° 5

BUONGIORNO.

NECESSITO DI UN CHIARIMENTO PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

“LIBERAMENTE OFFRE

Il ribasso percentuale del **A,00** per cento (diconsì **A/PERCENTO**) da applicare alla quota parte assoggettabile a ribasso dell'importo a corpo posto a base d'asta

DA COMPILARE SEMPRE LA PARTE DI SEGUITO INDICATA

Il sottoscritto dichiara infine: la seguente percentuale di incidenza rispetto all'importo contrattuale derivante dall'offerta di cui sopra degli oneri di sicurezza propri dell'impresa: **B,00 %**

(tali oneri sono quelli assunti direttamente dall'impresa a suo carico per le spese relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Il punto è da completare a pena di esclusione non saranno ritenute valide, in quanto non congrue indicazioni dei percentuali uguali a 0)"

LA PERCENTUALE CHE L'OFFERENTE INDICA A TITOLO DI ONERI ASSUNTI DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA A SUO CARICO PER LE SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E' DA CONSIDERARSI ESPRESSA MA COMUNQUE RICOMPRESA NELLA PERCENTUALE DI RIBASSO A,00% OFFERTA A TITOLO DI RIBASSO.

E' CORRETTO?

Risposta n° 5

Si, la percentuale di incidenza elencata sotto la lettera "B" è da considerarsi ricompresa nella percentuale di ribasso offerta "A".

Quesito n° 6

In relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa "...omissis..." , essendo in possesso di qualificazione per la categoria OG 1 con classifica 1 e OS 32 con classifica 3° bis , chiede se può partecipare come impresa singola anche senza ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria OG1.

Risposta n° 6

No. Il requisito della categoria prevalente OG1 deve essere soddisfatto per l'intero importo della gara, quindi per € 489.701,67, e per questo con classifica II.